

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 25-553

**Prime indicazioni per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, conv. in l. 135/2012 così come modificato dall'art. 6 del dl n. 90/2014 conv. il l.114/2014.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

L'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 stabiliva che:

“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”.

L'art. 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha modificato l'art. 5, comma 9, del decreto legge sopraccitato in materia di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Rispetto alla disposizione contenuta nel decreto legge n. 95/2012 le innovazioni del decreto legge n. 90/2014 sono significative e riguardano divieti di conferimento degli incarichi sotto indicati a tutti i soggetti collocati in quiescenza sia del settore privato che del settore pubblico:

- a) divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi e di consulenza e studio;
- b) divieto di conferimento di cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da loro controllati, con esclusione dei componenti delle Giunte degli enti territoriali e dei componenti degli organi elettivi degli ordini professionali;
- c) la previsione della possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di conferire ai soggetti in quiescenza “incarichi e collaborazioni esclusivamente a titolo gratuito”, per un periodo massimo di un anno non prorogabile né rinnovabile. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

La ratio dell'intervento normativo è quella di consentire da un lato il cosiddetto “ricambio generazionale” nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dall'altro di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, di livello dirigenziale o direttivo, dei soggetti in quiescenza, a supporto della struttura regionale.

Ciò premesso, alla luce delle suddette novità legislative, si ritiene necessario, in fase di prima applicazione, disciplinare i criteri per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza.

I singoli incarichi sono conferiti a seguito di un provvedimento deliberativo della Giunta, sulla base di una propria unilaterale valutazione, che individua la necessità di conferire l'incarico, a titolo gratuito, le motivazioni del conferimento, gli obiettivi e il contenuto dell'incarico, gli eventuali rimborsi spese previsti e il limite massimo degli stessi.

La Giunta Regionale, nell'atto deliberativo, individua anche la Direzione a favore della quale l'incarico deve essere conferito, demandando al Direttore della stessa gli adempimenti operativi per la formalizzazione dell'incarico o, in fase di prima applicazione, al Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

Gli incarichi hanno la finalità di consentire l'utilizzo di un supporto tecnico specialistico consulenziale a favore delle strutture individuate e permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza.

Gli stessi incarichi non possono comportare lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva propria dell'Ente, ivi compresa la possibilità di impegnare l'ente verso l'esterno e di rappresentarlo.

Non possono essere conferiti, a tale titolo, incarichi dirigenziali, di direzione, direttivi o che comportino comunque l'attivazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli incarichi di cui al presente provvedimento non possono essere conferiti ai soggetti in quiescenza che hanno usufruito di risoluzione consensuale.

Gli incarichi e le collaborazioni, conferiti nei limiti sopra descritti, sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito con una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, devono avere contenuti consulenziali limitati nell'oggetto e nella durata.

Ai fini del conferimento di incarico, a titolo gratuito, si osservano le disposizioni della normativa statale e regionale in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico viene attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Gli incarichi comportano il rimborso di eventuali spese per il viaggio (con mezzi pubblici) qualora l'incaricato debba recarsi nella sede della struttura a favore della quale viene svolto l'incarico se è in luogo diverso da quello di residenza o per recarsi presso località diverse da quella sede della struttura per cui viene svolto l'incarico, se necessario per lo svolgimento dell'incarico stesso. Tutte le spese devono essere debitamente documentate e rendicontate, non possono essere superiori a quelle previste per attività di missione per i dirigenti regionali, è previsto solo l'uso di mezzi pubblici e non possono comunque eccedere nel loro complesso il limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale nella deliberazione di individuazione della necessità di conferimento dell'incarico. E' escluso ogni rimborso forfetario.

Lo svolgimento dell'attività e la rendicontazione delle relative spese, come sopra indicate, sono certificate dal Direttore della Direzione a favore della quale si svolge l'incarico.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i criteri di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che i presenti criteri potranno essere aggiornati a seguito di eventuali futuri orientamenti applicativi della normativa citata espressi dal Ministero della Pubblica Amministrazione;

informate le rappresentanze sindacali dell'ente:

visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 come modificato dall' art. 6 del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per i motivi sopra illustrati, in fase di prima applicazione i criteri contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 come modificato dall'art. 6 del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014;

- di dare atto che i presenti criteri potranno essere aggiornati a seguito di eventuali futuri orientamenti applicativi della normativa citata espressi dal Ministero della Pubblica Amministrazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO A SOGGETTI IN QUIESCENZA DEL SETTORE PRIVATO O DEL SETTORE PUBBLICO

### ART. 1 OGGETTO

Possono essere conferiti incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito ai soggetti collocati in quiescenza, sia del settore privato che del settore pubblico, con riferimento a:

- a) conferimento incarico
- b) durata
- c) finalità e contenuto
- d) rimborsi spese
- e) recesso o risoluzione anticipata
- f) insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse
- g) pubblicità
- h) normativa in materia di trattamento dati personali e codice di comportamento
- i) foro competente

### ART. 2 CONFERIMENTO INCARICO

La Giunta Regionale sulla base di una propria valutazione unilaterale, con deliberazione, individua la necessità del conferimento dell'incarico gratuito a personale in quiescenza, sia del settore privato che pubblico, e individua qual è la Struttura Regionale a supporto della quale l'incarico viene conferito.

Nella deliberazione della Giunta Regionale sono indicate le motivazioni del conferimento dell'incarico, stabiliti il contenuto e gli obiettivi, gli eventuali rimborsi spese previsti e il limite massimo complessivo degli stessi, la decorrenza e la durata.

L'affidamento dell'incarico viene formalizzato mediante contratto stipulato dal Direttore della Struttura individuata dalla Giunta Regionale o, in fase di prima applicazione, dal Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza Regionale.

### ART. 3 DURATA

Gli incarichi, a titolo gratuito, possono essere conferiti per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile.

Il contratto prevede la clausola di risolvibilità anticipata come previsto al successivo art. 6.

### ART. 4 FINALITÀ E CONTENUTO

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, di livello dirigenziale o direttivo, dei soggetti in quiescenza, a supporto della struttura regionale, di consentire l'utilizzo di un supporto tecnico specialistico consulenziale a favore delle strutture individuate e permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza.

Gli stessi incarichi non possono comportare lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva propria dell'Ente, ivi compresa la possibilità di impegnare l'ente verso l'esterno e di rappresentarlo.

Non possono essere conferiti, a tale titolo, incarichi dirigenziali, di direzione, direttivi o che comportino comunque l'attivazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli incarichi di cui al presente provvedimento non possono essere conferiti ai soggetti in quiescenza che hanno usufruito di risoluzione consensuale.

#### ART. 5 RIMBORSI SPESE

Gli incarichi comportano un rimborso di eventuali spese per il viaggio ( con mezzi pubblici ), qualora l'incaricato debba recarsi nella sede della struttura a favore della quale viene svolto l'incarico se è in luogo diverso da quello di residenza o per recarsi presso località diverse da quella sede della struttura per cui viene svolto l'incarico, se necessario per lo svolgimento dell'incarico stesso. Tutte le spese devono essere debitamente documentate e rendicontate, non possono essere superiori a quelle previste per attività di missione per i dirigenti regionali, è previsto solo l'uso dei mezzi pubblici e non possono comunque eccedere il limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale nella deliberazione di individuazione della necessità di conferimento dell'incarico. E' escluso ogni rimborso forfetario.

Lo svolgimento dell'attività e la rendicontazione delle relative spese, come indicate al presente articolo, sono certificate dal Direttore della Direzione a favore della quale si svolge l'incarico.

#### ART. 6 RECESSO O RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il recesso o la risoluzione anticipata, debitamente motivati, devono essere comunicati per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 15 giorni.

#### ART. 7 INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini del conferimento di incarico, a titolo gratuito, si osservano le disposizioni della normativa statale e regionale in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico viene attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

#### ART. 8 PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 33/2013 i contratti di conferimento di incarichi e studio a soggetti in quiescenza sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

#### ART. 9 NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista nello svolgimento dell'incarico è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi "Codice della Privacy" e al rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente.

Può accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico, può avvalersi, qualora necessario, di apparecchio cellulare.

L'incaricato è tenuto altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

#### ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente gli incarichi di cui al presente provvedimento è competente il Foro di Torino.